UNIVERSITÀ DI PISA

Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica
Direttore: Prof. Angelo Gemignani

REGOLAMENTO

Tirocinio Pratico Valutativo post-lauream in regime transitorio
abilitante all'esercizio della professione di Psicologo (Sezione A dell'Albo)
L. 163/2021
D.I. 567 del 20/06/2022

Responsabile per la didattica
Dott.ssa Angeliki Robessi

Referente:
Dott.ssa Veronica Barghigiani

tpv_psicologia@med.unipi.it

Per ricevimento telematico:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzUyMTQ0YjQtNmNhZC00MDg5LTg3NGUtZmMzMjVkNmNlMGNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c7456b31-a220-47f5-be52-473828670aa1%22%2c%22Oid%22%3a%2220d8847d-7cfa-4ee2-b6a8-aa0d43b8ab0a%22%7d

Direzione Area di Medicina (DAM)
Via Savi, 10, Pisa – 1° piano

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n.163 del 08/11/2021 recante *"Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti"*, sono stati emanati i seguenti decreti attuativi: il D.M. n.554 del 06/06/2022, il D.I. n.567 del 20/06/2022 e il D.I. n.654 del 05/07/2022.
In particolare, in attuazione dell'articolo 7, comma 1 della citata legge, a tenore del quale "Coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo (TPV) e di una prova pratica valutativa (PPV)…" le cui caratteristiche sono state dettagliate nel D.I. 567 del 20/06/2022.
Sulla base della nuova normativa l'Ordine degli Psicologi della Regione toscana ha deliberato il testo delle Linee di indirizzo per lo svolgimento dei tirocini pratico valutativi come guida, in regime transitorio, per gli operatori interessati e per gli studenti ai fini dell'accesso alla Prova Orale Abilitante o Prova Pratico Valutativa (PPV).

Tirocinio Pratico Valutativo (TPV)
Il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) consiste in "attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale". Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo ai sensi dell'articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989,

n.56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

Il TPV ha durata complessiva pari a 750 ore.
In particolare, secondo l'art. 2, c. 10 del D.I. 654/2022 il tirocinio mira a formare le competenze finalizzate:
a) alla valutazione del caso;
b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
e) alla redazione di un report;
f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.
Affinché il tirocinio sia qualitativamente apprezzabile per entrambe le parti, tirocinante e struttura accogliente, l'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana consiglia di pianificare l'impegno settimanale del tirocinio tra le 15 e le 30 ore, così che, complessivamente, venga svolto in un arco temporale definito.
A causa del ristretto numero di strutture convenzionate, si riserva la possibilità di svolgere il TPV ai laureati del CdL Magistrale in *Psicologia clinica e della salute*, classe LM-51, dell'Ateneo di Pisa.

Inizio, sospensione e interruzione del tirocinio
La Legge n.183/2021 e i successivi Decreti attuativi non impongono date di inizio del periodo di tirocinio; eventuali vincoli possono essere fissati autonomamente dalle sedi ospitanti in base alle loro esigenze organizzative interne e sarà loro cura informarne gli interessati.
Sebbene la normativa non preveda più obblighi di continuità per lo svolgimento delle 750 ore, si consiglia di mantenere una regolarità nella frequentazione delle sedi ospitanti per una migliore gestione e per garantire qualità al percorso formativo.
I tavoli istituzionali preposti CNOP, CPA, AIP, suggeriscono che non sia vietato svolgere il tirocinio in una sola struttura, ma che sia preferibile non svolgerlo in più di due; quanto alle aree psicologiche, sebbene non esistano più vincoli, affrontare ambiti differenti della professionalità dello psicologo non può che arricchire la qualità della formazione.
Il laureato che intende effettuare il tirocinio presso due sedi ospitanti distinte è tenuto a verificare preventivamente la disponibilità di entrambe le strutture ad accoglierlo per un numero di ore inferiore a 750, e stabilire il numero di ore da svolgere in ciascuna sede, producendo la modulistica a copertura totale della sessione di tirocinio (domanda unica con allegati due progetti formativi). Il Dipartimento non risponde delle conseguenze legate alla scelta del tirocinante di prendere accordi per avviare solo una parte del tirocinio senza averne definito il completamento.

UNIVERSITÀ DI PISA

Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica
Direttore: Prof. Angelo Gemignani

Per effettuare il tirocinio **presso l'Università di Pisa**, il laureato dovrà seguire le procedure riportate nei cinque punti che seguono.

1. Individuazione della Sede di Tirocinio

Per individuare la sede, il laureato deve consultare l'elenco delle strutture convenzionate con il Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'Area Critica dell'Università di Pisa. Essendo un elemento fondante per il raggiungimento dell'operatività professionale dello psicologo, il tirocinio deve essere svolto in strutture in cui viene effettivamente esercitata attività professionale di psicologo. Il tirocinio può essere svolto presso Enti pubblici e privati ritenuti idonei dalla Commissione paritetica per i tirocini (ex art. 1 comma 2 D.M. 239/92).

1.a Requisiti e obblighi delle sedi di tirocinio

Le strutture pubbliche e private che si candidano ad ospitare i tirocinanti devono possedere i seguenti requisiti:

a) presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intera struttura o da un suo specifico settore;
b) possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura;
c) che i professionisti individuati come tutor intrattengano con la struttura un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano di norma un impegno orario di almeno 15 ore settimanali, e devono essere iscritti all'Albo da almeno tre annualità;
d) laddove all'interno della struttura sia presente più di uno psicologo tutor, uno Psicologo facente parte della struttura può facoltativamente essere individuato quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia".
e) nell'ottica di un più generale contrasto dell'esercizio abusivo della professione di psicologo, come definito dagli artt. 1 e 3 L.56/1989, l'assenza nell'organico della struttura di counselor o riconoscimento di tale professione nello svolgimento delle attività dell'Ente.

L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a:

- richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante;
- richiesta di una copertura assicurativa supplementare oltre a quella già garantita dall'Università per lo stesso periodo, esplicitata in convenzione.

Una struttura che voglia convenzionarsi con il Dipartimento per accogliere tirocinanti deve procedere contattando la Segreteria (mail a: tpv_psicologia@med.unipi.it) e inviando il "QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SEDI E TUTOR", esclusivamente in formato pdf, fornendo qualsiasi ulteriore informazione che sia ritenuta utile per la valutazione della struttura.

La scheda relativa al tutor (seconda pagina del questionario) va compilata in numero pari agli psicologi in possesso dei requisiti per svolgere il ruolo di supervisore.

I documenti presentati dalla struttura saranno sottoposti alla valutazione della Commissione Paritetica. Una volta ricevuto il parere positivo, sarà possibile procedere alla definizione del testo della convezione, all'approvazione degli organi competenti per entrambe le Parti e alla stipula.

1.b Tutor

Il tutor deve essere in possesso dei requisiti indicati alla lettera c) del punto 1a.
Per le competenze professionali e le attività del tutor si rimanda a quanto specificato agli art. 5, 20 del Codice Deontologico e nelle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti.
Al tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:
1) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
2) supervisione e verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
3) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.
Ciascun tutor potrà seguire non più di **cinque** tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Ciascun tutor dovrà presentare all'Ente convenzionato un'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il numero dei tirocinanti in contemporanea non è maggiore di cinque.
Per garantire un'adeguata e valida supervisione e accompagnamento del/dei tirocinanti si consiglia di valutare attentamente la compatibilità di questo numero con le attività svolte nella struttura e l'impegno assunto con ciascun tirocinante.
Si ricorda che il tutor è responsabile dell'operato del tirocinante e ha il vincolo di tutelare il destinatario dell'intervento (art. 4 C.D.), anche evitando qualsiasi fraintendimento in merito al ruolo e alle funzioni del tirocinante (art. 39 C.D.). In fase di valutazione il tutor è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri delle specifiche competenze e preparazione (art. 19 C.D.).
La nuova normativa riportata nel manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario riconosce n. 1 credito formativo (ECM) ogni 15 ore di attività di tutoraggio.
Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il tutor compila il libretto e rilascia una relazione in merito alle competenze acquisite dal tirocinante e il raggiungimento degli obiettivi inseriti nel progetto formativo. Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza.
Il TPV è superato mediante l'ottenimento di un giudizio d'idoneità. Nel caso in cui non venga conseguito il giudizio di idoneità il tirocinante è tenuto ad effettuare nuovamente il monte ore di tirocinio per il quale non è stato ritenuto idoneo.

2. Predisposizione del Progetto Formativo

Il laureato deve prendere contatti il tutor che verrà assegnato dalla struttura. Il tutor e il laureato predispongono il progetto formativo, seguendo la traccia predisposta nel modulo "Progetto Formativo".

Ai sensi del D.I. 567 del 20/06/2022, le attività supervisionate prevedono l'osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate ad un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze legate ai contesti applicativi degli ambiti della psicologia e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale.

Il progetto dovrà contenere la programmazione dell'esperienza e la definizione operativa degli obiettivi, delle fasi e dei metodi di svolgimento delle attività, sempre nel rispetto della normativa vigente e della convenzione stipulata tra ente e Dipartimento.

3. Presentazione della Domanda di Tirocinio

Una volta predisposto il progetto formativo va presentato, esclusivamente in formato pdf, all'indirizzo tpv_psicologia@med.unipi.it ***almeno 10 giorni lavorativi prima della data prevista per l'inizio del tirocinio***. Il progetto formativo viene sottoposto alla valutazione del delegato del Dipartimento facente parte della Commissione paritetica.
Appena la Segreteria comunica l'approvazione del progetto, l'interessato deve presentare **Domanda di Tirocinio**. I moduli necessari sono i seguenti:

a. **Domanda** indirizzata al Direttore del Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'Area Critica dell'Università di Pisa (da corredare con una marca da bollo da 16 euro e compilata in ogni sua parte) sull'apposito modulo scaricabile (modulo "Domanda di Tirocinio").
b. **Progetto di Tirocinio** approvato.

I documenti devono essere depositati anche in originale con le modalità e la tempistica che la Segreteria indica sul sito dell'area medica e contestualmente verrà consegnato il libretto di tirocinio di cui al punto seguente.

4. Libretti di tirocinio

Nei libretti di tirocinio verranno annotate le presenze giornaliere dei tirocinanti e le attività svolte nel periodo. I libretti devono essere firmati dai tutor e timbrati dall'ente ospitante negli appositi spazi.
Al termine del tirocinio i libretti devono essere riconsegnati alla Segreteria con le modalità e la tempistica che la stessa indica sul sito dell'Area Medica, unitamente alle relazioni finali dei tutor.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Coperture assicurative
Le coperture assicurative sono a carico della Università di Pisa. La copertura antinfortunistica del tirocinante è assicurata mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato (Posizione INAIL n.3140). Il tirocinante è altresì coperto da assicurazione per infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi con le polizze attivate dall'ateneo i cui testi ed estremi sono riportati nell'apposita sezione del sito:
https://www.unipi.it/index.php/amministrazione/itemlist/category/514-assicurazione.

Prova Pratica Valutativa
Sono ammessi alla PPV coloro che hanno svolto e superato il TPV presso l'Università di Pisa con giudizio di idoneità.
Il bando per la partecipazione alla PPV viene emanato e pubblicato sul sito www.unipi.it.

Interruzione del tirocinio

In caso di maternità o gravi e documentati motivi, la struttura didattica valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato. Le richieste andranno comunque inoltrate in forma scritta all'indirizzo tpv_psicologia@med.unipi.it e corredate dalla documentazione attestante le ragioni dell'interruzione.
Qualora invece l'interruzione del tirocinio fosse disposta dall'ente ospitante a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti alla condotta del tirocinante, l'ente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Commissione per i tirocini che provvederà a valutare l'opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.

Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante è tenuto in primo luogo a seguire le indicazioni del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, deve attenersi al Regolamento sui tirocini dell'Ateneo. Dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura.
In particolare, si richiama quanto previsto dalle raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti contenute nell'Allegato 1 delle linee di indirizzo del CNOP per i tirocini post-lauream. Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate in questa convenzione ed, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento, ha la possibilità di segnalare, entro due mesi dall'inizio del semestre di tirocinio, la situazione alla Commissione per i tirocini che dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto. Nel caso in cui, a seguito di verifica, si riscontri che non siano state rispettate le disposizioni contenute nella convenzione la Commissione tirocini adotterà i provvedimenti ritenuti più idonei nei confronti delle sedi con cui è stata attivata la convenzione, ivi compreso il recesso dalla stessa.